

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
(con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 ai controinteressati)**

Per il sig. **CRISTOFARO FABIO**, nato ad Avellino il 15.09.1982 e residente in Lapio (AV) alla Via Carmine n. 35 (C.F.: CRS FBA 82P15 A509H), rappresentato e difeso dall'**Avv. Armando Rocco** (C.F.: RCC RND 74B02 A783J), presso il cui studio elettivamente domicilia in Calvi (BN) alla Via Roma n. 87 giusta procura unita telematicamente al presente ricorso (ai sensi degli art. 125, primo comma del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, si comunicano indirizzi di PEC: avvocatoarmandorocco@pec.it; nonché numero di FAX: 0824/337040)

RICORRENTE

Contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in personale del Ministro pro *tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna alla Via A. Testoni n. 6 - C.A.P. 40123

RESISTENTE

e nei confronti

dell'ISTITUTO COMPRENSIVO LOIANO - MONGHIDORO, in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Monghidoro (Bo) alla Via Michele dei Ramazzotti n. 24 CF: 91378920374

RESISTENTE

nonché

dell'ISTITUTO SCOLASTICO ARRIGO SERPIERI, in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Bologna alla Via Pegnon n. 25, C.F.: 80013610375;

nonché

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Emilia Romagna, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2018/2020, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

Premesso in fatto

1. Il Sig. Cristofaro Fabio in data 27.10.2017 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2019 per il personale ATA (doc. 1- copia domanda);
2. A seguito di detta domanda, al Sig. Cristofaro, sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 8,50 per la graduatoria di assistente amministrativo, il punteggio di 8,50 per la graduatoria di assistente tecnico e il punteggio di 8,50 per quella di collaboratore scolastico;
3. L'esponente, quindi, a far data dal 2017 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo, punteggio 8,50, nella graduatoria di assistente tecnico e in quella per collaboratore scolastico, punteggio 8,50 delle istituzioni scolastiche indicate dal ricorrente nel modello 3 D allegato alla domanda (doc. 2 - graduatoria);
4. In data 29.01.2019 l'ufficio segreteria dell'Istituto Comprensivo Loiano – Monghidoro provvedeva a contattare il sig. Cristofaro anticipandogli la disponibilità invitandolo a decidere entro un'ora (doc. 3 – convocazione);
5. Il sig. Cristofaro Fabio provvedeva a trasmettere la proposta di accettazione, dimettendosi dalla EKD Project Srl, dove era stato assunto con contratto a tempo indeterminato (doc. 4 - dimissioni);
6. Recatosi immediatamente a Loiano (BO) provvedeva a trasferirsi prima

presso il B&B l'Antico Stradello e poi presso abitazione presa in locazione dove ha vissuto sino a scadenza contrattuale;

7. Successivamente, il Sig. Cristofaro sottoscriveva in data 01.02.2021 con l'I.C. di Loiano - Monghidoro contratto a tempo determinato recante prot. 244 per complessive n. 18 ore settimanali in qualità di personale ATA nel profilo di Collaboratore Scolastico, con decorrenza dal 01.02.2021 al 04.06.2021 (doc. 5 - contratto a tempo)
8. In data 03.03.2021 il sig. Cristofaro Fabio si infortunava mentre stava prestando la propria attività lavorativa presso il predetto Istituto Comprensivo e veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Loiano, dove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con la conseguente prognosi clinica di 11 giorni iniziali, clinicamente guarito il 22.04.2021 come da referto rilasciato dall'INAIL di Avellino (doc. 6);
9. Tuttavia, in data 25.03.2021 veniva comunicato al Sig. Cristofaro dal Dirigente Scolastico dell'I.C. Loiano-Monghidoro di Monghidoro l'avvenuta rettifica del punteggio con la conseguenziale risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 25.03.2021 (doc. 7);
10. Pertanto, il Sig. Cristofaro veniva così a conoscenza che in data 22.03.2021 il Dirigente Scolastico dell'I.C. Loiano-Monghidoro aveva emesso provvedimento di rettifica del punteggio attribuito in sede di graduatoria di terza fascia, senza peraltro mai notificare tale documento.

Tanto premesso, è interesse del Sig. Cristofaro agire in giudizio al fine di richiedere la disapplicazione del provvedimento recante prot. n. 0000684 del 22.03.2021, **ricevuto solo in data 25.03.2021**, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento.

MOTIVI**A. Sulla giurisdizione dell'A.G.O.**

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia: sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai grantica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (**Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 16756/2014**). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

B. Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento

Si eccepisce l'assoluta illegittimità del decreto di rettifica emesso in data 22.03.2021, notificato a mezzo e-mail in uno al provvedimento di risoluzione del contratto solo in data 25.03.2021.

Invero, nel caso di specie, il Decreto del 22.03.2021, con cui il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Loiano-Monghidoro" ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/2019, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che **"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso"** per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte-Torino Sez. II, sentenza 13 novembre

2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Né, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 octies, della legge 241/1990, "posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto" (**T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, sentenza 28 ottobre 2011, n. 334**). Orbene, nel caso di specie il Decreto del 22.03.2021, con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/2019 a tutt'oggi in essere - non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/2019 nel profilo Collaboratore Scolastico, Assistente tecnico ed Assistente Amministrativo l'ulteriore punteggio di 1,1, erroneamente rettificato.

C. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, comma 5, D.M. 640/2017).

L'art. 7 del **D.M. 640/2017** prevede che "All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, **i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico** nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso" (D.M. 640/2017).

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di **mancata convalida dei dati**, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la **convalida è positiva**, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato al Sig. Cristofaro veniva effettuata dal Dirigente Scolastico dell'I.C. Loiano-Monghidoro quasi due mesi dopo la stipula del contratto; infatti, il decreto di rettifica del punteggio **è stato emesso solo in data 22.03.2021** e, peraltro, non è mai stato notificato al Sig. Cristofaro. Piuttosto, solo successivamente, vale a dire in data 25.03.2021, veniva inoltrato a mezzo e-mail in uno al provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro.

Il lasso temporale tra la stipula del contratto da parte del ricorrente e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio da parte dell'I.C. Loiano-Monghidoro dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare **tempestivamente** i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (*rectius* l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. **Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.**

Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda del Sig. Cristofaro ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, al Sig. Cristofaro verrà riconosciuto il servizio prestato **solo di fatto e non ai fini giuridici.**

Pertanto, il Sig. Cristofaro al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del nuovo triennio non ha potuto indicare il servizio sin qui svolto!!!

Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda del Sig. Cristofaro!!!

Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente.

La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

Il lasso temporale intercorso tra la domanda (27.10.2017), la stipula del contratto (01.02.2021) e l'emissione del decreto di rettifica (22.03.2021), peraltro mai notificato all'esponente, determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

In conclusione, il comportamento dell'amministrazione resistente giustifica l'accoglimento di tutte le domande formulate dal Cristofaro, ma in particolare in punto al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dal ricorrente dal momento del contratto sino all'emissione del decreto di rettifica.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Ferrara, che, nel decidere un caso analogo, ha disposto che:

“Dispone, previa disapplicazione del decreto del 1.2.2021 del Dirigente Scolastico dell'IIS (omissis), che il servizio scolastico effettivamente prestato da (omissis) in forza del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. (omissis) del 7.10.2020 in qualità di collaboratore scolastico, venga considerato ai fini della sua partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA come prestato non solo di fatto ma anche di diritto” (Tribunale di Ferrara Dott.ssa Alessandra De Curtis doc. 7).

D. Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990.

La nota prot. n. 0000684 del 22.03.2021, con cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Loiano-Moghidoro ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare il punteggio erroneamente attribuito nelle graduatorie del triennio 2017/2019 è illegittima per difetto di motivazione.

Infatti, nel provvedimento si legge soltanto che il Dirigente Scolastico ha disposto la rettifica del punteggio assegnato, ma si rinviene il motivo per cui il Dirigente ha assunto tale decisione.

L'obbligo di motivazione del provvedimento è codificato dall'art. 3 della legge 241/1990. La normativa dispone in capo all'amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare nelle motivazioni i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

Nel provvedimento in questa sede impugnato, l'Ente resistente non esprime alcuna ragione, sia in termini di fatto sia in termini giuridici, sottesa alla decisione di rettificare il punteggio.

L'irregolarità del provvedimento impugnato per incompletezza e per deficit motivazionale ha come conseguenza l'illegittimità del medesimo con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Infatti, il comma 1 del nuovo art. 21 *septies*, Legge 241/1990 precisa che "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali".

La mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre presenti nell'attività amministrativa anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro.

In ogni caso, anche se nel caso di specie non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma di atto gestionale avente natura privatistica, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico - giuridico che ha condotto alla decisione deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..

Detta circostanza conduce alla paradossale situazione per cui l'esponente non ha ben chiaro il motivo per cui sia stato rettificato il punto assegnato in sede di istanza di inserimento in graduatoria. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

E. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Si eccepisce, altresì, l'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie la nota prot. n. 0000684 del 22.03.2021, con cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Loiano-Moghidoro ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi *“erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/2020”*, non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 **(T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, sentenza 13 novembre 2010, n. 4138).**

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2017/2020, dell'ulteriore punteggio di 1,10 punti con conseguente rettifica delle predette graduatorie di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.

F. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione dell'art. 7, comma 6, D.M. 640/2017.

Inoltre, il comma 6 dell'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede espressamente che il Dirigente Scolastico in caso di mancata convalida del punteggio debba assumere le conseguenti determinazioni, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

La *ratio legis* è chiara.

Il provvedimento di rettifica di attribuzione del punteggio è un atto recettizio e come tale deve essere comunicato all'aspirante, in quanto incide nella sfera giuridica del destinatario, producendo chiari effetti innovativi.

Il provvedimento di rettifica dell'assegnazione del punteggio per la graduatoria di collaboratore scolastico e assistente amministrativo è stato emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Loiano-Monghidoro in data 22.03.2021 e non è mai stato notificato all'esponente.

In ragione di ciò la mancata comunicazione del provvedimento di rettifica da parte del Dirigente Scolastico implica una grave illegittimità del procedimento medesimo, con la conseguente illegittimità del decreto in questa sede impugnato.

Come pure non potrà trovare applicazione il comma 7 del citato art. 7 del DM 640/2017, laddove non ricorre nel caso de quo alcuna ipotesi dallo stesso contemplata di assenza di titolo di studio necessario per l'accesso e/o dichiarazioni mendaci, che giustificerebbero il riconoscimento del servizio prestato solo di fatto e non anche di diritto.

G. Sull'illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto.

Si eccepisce, ancora, l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto datato 25.03.2021 (pervenuto nella medesima data), alla luce del fatto che in data 03.03.2021 il ricorrente Cristofaro Fabio subiva un infortunio sul lavoro nel pieno svolgimento delle proprie mansioni, tanto che si rendeva necessario l'accesso presso il nosocomio dell'Ospedale di Loiano, dove gli veniva diagnosticato "trauma distorsivo ginocchio sx". Solo in data 22.04.2021 l'INAIL di Avellino lo giudicava guarito con postumi da valutare. Sul punto è unanime la Giurisprudenza di Cassazione nel ritenere illegittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro datato 25.03.2021 laddove intervenuto prima della scadenza del periodo di comportamento e quindi non applicabile nel caso de quo (cfr. Corte di Cassazione n. 1151/1988).

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comportamento fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.. **(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 12568 del 22 maggio 2018).**

H. Sul danno subito da parte del ricorrente Cristofaro a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del Sig. Cristofaro un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, il sig. Cristofaro dal 25.03.2021, ovvero da decreto di risoluzione del contratto, non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

A tanto va ad aggiungersi che al fine di accettare tale proposta lavorativa lasciava altro impiego presso la EKD Project S.r.l., sita in San Mango sul Calore – Luogosano (Av), con la quale aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Non di poco conto, inoltre, la circostanza che ad aprile 2021, il Cristofaro non ha potuto godere del maturato servizio prestato all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, tanto con un evidente e ingiusto danno.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso de quo sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare l'esistenza di una

condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Se l'Amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite (**sentenza n. 7842/1994**), la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.".

Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

Sul punto il Consiglio di Stato (sentenza nn. 5413/2008; 5822/2008; 5832/2008) ha stabilito che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in *re ipsa*, e lo ha commisurato, in via equitativa, ... per i supplenti il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.

Tanto premesso, il sig. Fabio Cristofaro, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che questo Ill.mo Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE:

rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati

(identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. e dell' I.C. di Loiano - Monghidoro o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue;

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del Decreto del 22.03.2021, emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di Loiano - Monghidoro, o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio di 8,5 per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico ed il punteggio di 8,5 per quello di collaboratore scolastico nell'ambito della graduatoria di terza fascia di istituto ATA, triennio 2017/2020;

-per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi in via equitativa ;

-in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente presso l' I.C. di Loiano - Monghidoro con contratto di collaboratore scolastico per 18 ore settimanali con decorrenza dal 01.02.2021 al 04.06.2021;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si deposita la seguente produzione documentale

1. Domanda di inserimento
2. Dettaglio dati graduatoria

3. Convocazione;
4. Dimissioni;
5. Contratto di assunzione;
6. Infortunio;
7. Comunicazione rettifica punteggio;
8. Tribunale di Ferrara.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Benevento, lì 24 maggio 2021

Avv. Armando Rocco